



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 1474

Data 30/09/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE PER LA DOTT.SSA MARSIA TANCREDI, SPECIALIZZANDA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Marsia Tancredi, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Università degli Studi di Torino. Autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che la ASL di Pescara, in qualità di soggetto ospitante, è un ente del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che la ASL di Pescara con la UOC di Chirurgia Generale è parte della rete formativa di altro Ateneo, ma non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

VISTO l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Marsia Tancredi, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Università degli Studi di Torino, predisposto dal medesimo ateneo;

CONSIDERATO che il DPO coinvolto l'Ufficio Privacy per la definizione degli aspetti di competenza e che in data odierna si è concluso positivamente l'accordo sul testo dell'art. 12;

RITENUTO di procedere come di seguito specificato;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Marsia Tancredi, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Università degli Studi di Torino;
- 2) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;

- 3) **DI DARE ATTO** che l'Azienda provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla UOS Medico Competente e all'Ufficio Assicurazioni per quanto di competenza, nonché per conoscenza alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti e alla UOC di Chirurgia Generale;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE
FORMATIVA**

TRA

La **Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale**, in prosieguo d'atto denominata "Scuola" con sede in Torino, C.so Dogliotti 14, in persona del Direttore, Prof. Sergio Sandrucci, nato a --- il ---, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27/02/2018

E

L'**Azienda Sanitaria Locale di Pescara**, in prosieguo d'atto denominata "Azienda", con sede in Pescara, via R. Paolini 47, in persona del Direttore Generale Dott. Vero Michitelli nato a --- il ----

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati "*al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale*" (art. 27 D.P.R. 382/80);
- il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- il Decreto interministeriale 10 marzo 2023, n. 138, con cui è stato modificato il DI 68/2015 "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

É PREMESSO INOLTRE CHE

- l'Azienda, ha interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e intende mettere a disposizione per lo svolgimento del tirocinio il personale e le attrezzature della seguente struttura:

- UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

- tale struttura fa parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero degli specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale nella seduta del 06/02/2024 ha approvato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Marsia Tancredi presso l'Azienda;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le strutture indicate nelle premesse, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Chirurgia Generale

la Dott.ssa Marsia TANCREDI
nata a ---, il ---
codice fiscale ----

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolge dal 01/10/2024 al 30/09/2025.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza con orario di accesso pari a quello previsto per il personale dipendente.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola e ne rappresenta parte integrante.

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- partecipare all'attività clinica e di ricerca del Centro;
- acquisire competenze teoriche e pratiche nella chirurgia robotica, comprese le conoscenze sul funzionamento del robot chirurgico e le tecniche di utilizzo;
- sviluppare abilità operative avanzate attraverso la pratica su simulatori chirurgici robotici;
- apprendere le procedure di selezione dei pazienti e le indicazioni per l'utilizzo della chirurgia robotica;
- comprendere i vantaggi e le limitazioni della chirurgia robotica rispetto alle tecniche tradizionali.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida del Dott. Massimo Basti, Direttore dell'UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza, indicato come tutor dall'Azienda.

Il Prof. Sergio Sandrucci, Direttore della Scuola di Specializzazione, è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Consiglio.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Sandrucci, tutor universitario.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'Azienda, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del decreto, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda medesima.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Azienda ospitante.

Nel caso in cui lo specializzando sia soggetto a rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti tali da determinare la classificazione come lavoratore esposto, l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 e fisica di cui all'art. 125 del D.Lgs. 101/2020, a proporre il vincolo di dose, a istituire e tenere aggiornate le schede dosimetriche individuali e, per gli specializzandi classificati esposti di categoria A, istituire e tenere aggiornato il libretto personale di radioprotezione.

L'azienda ospitante secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 101/2020 provvederà a:

- accertarsi che lo specializzando sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso all'attività che dovrà svolgere;
- verificare, tramite l'esperto di radioprotezione dell'azienda, l'appropriatezza della classificazione dello specializzando e del vincolo di dose proposto;
- prevedere un'informazione e formazione specifica in rapporto all'entità del rischio radiologico e alle caratteristiche particolari delle zone classificate ove verrà svolto il tirocinio, ad integrazione della formazione in materia già espletata da parte dell'università di appartenenza dello specializzando;
- fornire allo specializzando i dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività svolta;
- trasmettere le valutazioni dosimetriche all'università di appartenenza (o tramite lo specializzando stesso o direttamente all'esperto di radioprotezione dell'università se previsto negli accordi art. 112 comma 1 lettera c del D. Lgs. 101/2020) al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Lo specializzando prima dell'inizio dell'attività dovrà quindi recarsi presso gli uffici della fisica sanitaria dell'azienda (o altro ufficio incaricato della distribuzione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica) al fine di espletare quanto sopra descritto.

Art. 12 - Trattamento dei dati e privacy

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria

applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il “Garante”).

Pertanto, i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell’ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell’apposito modulo fornendone evidenza all’Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte dell’ASL per finalità legate all’autorizzazione all’accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

L’Azienda assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi 12 dal 01/10/2024 al 30/09/2025.

Art. 15 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recesso, il quale dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo a cura ed a spese dell’Azienda.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti convengono di indicare quale Foro competente quello di Torino.

Art. 18 – Norma finale

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Informativa breve per il trattamento dei dati personali - art.13 GDPR

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Torino, contattabile scrivendo ateneo@pec.unito.it. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a rpd@unito.it. Il Titolare effettua le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai soli fini dell'esecuzione della presente Convenzione. Le informative sul trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo www.unito.it/privacy



Informativa breve per il trattamento dei dati personali - art.13 GDPR

Il titolare del trattamento dei dati è l'ASL di Pescara, contattabile scrivendo a protocollogenerale@asl.pe.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@asl.pe.it. Il titolare tratta i suoi dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per adempiere un obbligo legale, come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso le i presidi ospedalieri, consultabile anche sul sito [asl.pe.it/dati personali](http://asl.pe.it/dati-personali) e mediante il QR Code qui accanto raffigurato

Letto, approvato e sottoscritto anche per presa visione dell'informativa estesa

Per la Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Generale
Il Direttore
(Prof. Sergio Sandrucci)

Per L'Azienda
Il Direttore Generale
(dott. Vero Michitelli)

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1474 del 30/09/2024 ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE PER LA DOTT.SSA MARSIA TANCREDI, SPECIALIZZANDA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data «datapubblicazione» per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato